

N. _____ Reg. Sent. _____

Data del deposito _____

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esec. _____

N. _____ campione penale _____

Redatta scheda il _____

_____ notizie di reato

N. _____ b.

Visto P.G. _____

TRIBUNALE DI _____
DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt. 544 e segg. - 559 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI _____ A - in composizione monocratica
in persona del giudice dr. _____

alla pubblica udienza del 19 Giugno 2017 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA


nei confronti di :

_____ ed
elettivamente domiciliato in Parma Via Verdi nr. 9, presso lo studio dell'avv. Piero Angelucci, dal
quale è difeso di fiducia unitamente _____ entrambi del foro di Parma.

LIBERO - PRESENTE

imputato

del delitto p. e p. dall'art. - 10 bis del D. Lgs 74/2000 perché, agendo in qualità di presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante _____
sociale per azioni", con sede _____ non versava entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (31/07/2009), ritenute risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, relative all'esercizio 2008, per un ammontare pari a
313.504,18. _____ P.I.08.2009



Con l'intervento del Pubblico Ministero VPO dr. [redacted] dell'assistente giudiziario, Elena Giordano, del difensore dell'imputato avv. Piero Angelucci anche in sostituzione [redacted].

Le parti hanno concluso come segue :

Il PM chiede: dichiararsi non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Il difensore dell'imputato chiede: assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, in subordine si associa alla richiesta del PM, in estremo subordine, minimo pena, generiche e doppi benefici.

MOTIVAZIONE

Ritenuto che, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 1° febbraio 2017, s'impone ai sensi dell'art. 129, 2° c. c.p.p., l'assoluzione dell'imputato per difetto del dolo del delitto contestato.

Va dato atto, sulla base della documentazione oggi prodotta dalla difesa, che la cooperativa, dichiarata fallita il 7/7/2015, ha fatto fronte fino alla data del 30/4/2014 al pagamento di 10 delle 20 rate trimestrali consecutive decorrenti dal 9/1/2012 al 31/10/2016 concordate con l'Agenzia delle Entrate.

L'omissione contestata è pacifica, in quanto documentale ed ammessa dallo stesso imputato nel corso dell'esame reso il 2 marzo 2015, allorché egli dichiarò che:

- a) fu nominato nel dicembre 2008 Presidente del Consiglio di Amministrazione della [redacted] la quale gestisce servizi [redacted] in regime di convenzione / accreditamento con le amministrazioni pubbliche e in particolare con l'ASL [redacted]
- b) per tale carica egli, come gli altri componenti del consiglio d'Amministrazione, non percepì alcun emolumento;
- c) l'ASL corrispondeva il 50% della retta degli utenti convenzionati, i quali pagavano il restante 50%;
- d) nel primo semestre del 2009 la [redacted] vantava un credito complessivo scaduto verso la sola ASL pari a €. 1.418.563,41, cui doveva aggiungersi un credito di €. 214.442,94 nei confronti del comune di Occimiano;
- e) il costo del personale assorbiva il 65% delle rette;
- f) la [redacted] aveva un affidamento bancario di soli 150.000,00 euro, utilizzabile per sconto fatture;
- g) egli quindi scelse di privilegiare il pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei contributi previdenziali, allo scopo di non interrompere l'erogazione del servizio alle persone anziane, al fine di non esporsi alla contestazione dei reati di interruzione di pubblico servizio e di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Anche un esame sommario dei bilanci al 31/12/2009 e al 31/12/2010, allegati alla memoria difensiva depositata il 13/6/2017 dalla difesa, conferma l'allegazione difensiva, posto che essi evidenziano crediti pari a 3,4 e a 3,9 milioni di euro nei due anni. Ne consegue che i

crediti scaduti ammontanti a 1,6 milioni di euro rappresentarono
rispettivamente il 47% di quelli esigibili risultanti al 31/12/2009 e
il 41% dei crediti esigibili risultanti al 31/12/2010.
Ne risulta evidente la situazione di illiquidità non ascrivibile a
responsabilità dell'imputato, costituente causa di forza maggiore,
ostativa al pagamento dell'obbligazione tributaria, posto che egli non
sarebbe stato in condizione di farvi fronte neppure utilizzando
integralmente il modesto affidamento bancario di €. 150.000,00.
L'imputato va quindi assolto per difetto dell'elemento soggettivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, 1° c. cpp

- ASSOLVE [redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

[redacted]

[redacted signature]

Depositata in udienza il 19 GIU. 2017.



L'Assistente Giudiziario
Elena Giordano